



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA SEZIONE OPERATIVA

Via Magazzini Generali, 4, 16126 Genova - Tel. 010 2 777385 - Fax 010 2777386
www.genova.guardiacostiera.it - e-mail so.cpgenova@mit.gov.it

ORDINANZA N° 231 /2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova:

VISTA la propria Ordinanza n. 230 in data 20/07/2015 con la quale, sino ad avvenuta bonifica da parte del Nucleo Artificieri della Marina Militare (Nucleo S.D.A.I.) di La Spezia, è stato fatto divieto a chiunque di avvicinarsi e/o effettuare qualunque attività marittima subacquea e/o di superficie ad una distanza inferiore a 100 (cento) metri dal punto avente coordinate Lat. 44°22.808'N - Long. 008° 38.133'E ;

VISTO il Foglio prot.30686/383/2015 Area 5/P.C. in data 20/07/2015 dell'Ufficio Territoriale del Governo di Genova, con il quale è stato richiesto l'intervento del Nucleo Artificieri della Marina Militare;

SENTITO il Nucleo Artificieri della Marina Militare (Nucleo S.D.A.I.) di La Spezia, in merito alle distanze di sicurezza di cui alla pubblicazione SMM 151, ed. 2001, e circa il punto di brillamento;

VISTI gli articoli 16, 17, 18, 30, 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

RITENUTO necessario salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO

che il giorno 21/07/2015 dalle ore 09.00 e sino a termine operazioni, il personale del Nucleo Artificieri della Marina Militare (Nucleo S.D.A.I.) di La Spezia, coadiuvato da unità navale della Guardia costiera, effettuerà operazioni di rimozione e successivo rimorchio di un ordigno bellico, dal punto di coordinate Lat. 44°22.808'N - Long. 008° 38.133'E, 30 metri dal litorale del Comune di Cogoleto, sino al punto di brillamento situato nel punto di coordinate Lat. 44° 20.3' N - Long. 008° 40.5'E.

ORDINA

Articolo 1

E' vietata la navigazione, la sosta e qualsiasi attività marittima di superficie o subacquea per un raggio di 200 (duecento) metri, dai mezzi nautici del nucleo S.D.A.I. e della Guardia Costiera, durante le fasi di recupero e trasferimento al punto di brillamento.

Articolo 2

E' altresì interdetta la navigazione, la sosta e qualsiasi attività marittima di superficie o subacquea per un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto Lat. 44°20.03'N - Long. 008° 40.5'E (punto di brillamento), dal termine del trasferimento all'avvenuta distruzione dell'ordigno.

Articolo 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. I contravventori alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, ai sensi degli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'articolo 53 comma 3 del D.lgs. 171 del 18 luglio 2005, ferme restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da illeciti comportamenti.

Genova

20/07/2015

IL COMANDANTE
A.I.(CP) Vincenzo MELONE